

Sintesi delle misure della riforma fiscale e del finanziamento dell'AVS

Misure fiscali per le imprese

Misura	Descrizione
Abolizione dei privilegi fiscali cantonali	A livello federale le società con statuto speciale (ad es. le società di amministrazione) verseranno l'imposta sull'utile interamente come finora. Oggi a livello cantonale versano imposte sull'utile in misura ridotta o non le versano affatto. Il progetto abolisce questo privilegio fiscale. Una regolamentazione transitoria, quindi limitata nel tempo, attenua le relative conseguenze.
Patent box	L'utile proveniente da brevetti e diritti analoghi è assoggettato a livello cantonale a un'imposizione ridotta. I Cantoni devono però tassare almeno il 10 per cento di questo utile.
Ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo	Per promuovere le attività di ricerca e sviluppo, i Cantoni possono considerare le relative spese con una ponderazione più alta. È ammessa una deduzione non eccedente il 150 per cento.
Deduzione per l'autofinanziamento	Se nel capoluogo cantonale l'onere effettivo dell'imposta sull'utile ammonta almeno al 18,03 per cento a livello di Confederazione, Cantone e Comune, i Cantoni possono ammettere in deduzione gli interessi sul capitale proprio.
Limitazione dello sgravio fiscale	Lo sgravio fiscale in virtù del patent box, delle ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo e della deduzione per l'autofinanziamento non può eccedere il 70 per cento. Se la prassi cantonale prevede una regolamentazione transitoria per le società con statuto speciale, nella limitazione dello sgravio sono inclusi anche i relativi ammortamenti.
Adeguamenti nell'ambito dell'imposta sul capitale	Nel computo dell'imposta sul capitale i Cantoni possono prevedere una riduzione per il capitale proprio ascrivibile a partecipazioni, brevetti e diritti analoghi nonché a prestiti interni al gruppo.
Dichiarazione di riserve occulte	Le imprese che trasferiscono la loro sede in Svizzera nei primi anni possono beneficiare di ammortamenti supplementari. In caso di trasferimento all'estero si applica, come finora, un'imposizione in uscita.
Estensione del computo globale d'imposta	Il computo globale d'imposta consente di evitare i casi di doppia imposizione. D'ora in poi anche gli stabilimenti d'impresa in Svizzera di società estere avranno il diritto di beneficiarne.

Misure fiscali per gli azionisti

Misura	Descrizione
Aumento dell'imposizione dei dividendi	I redditi provenienti da partecipazioni sono soggetti a un'imposizione del 70 per cento a livello federale e almeno del 50 per cento a livello cantonale. Oggi quest'imposizione è rispettivamente del 60 per cento per le partecipazioni detenute nella sostanza privata e del 50 per cento per quelle detenute nella sostanza commerciale e in quattro Cantoni è inferiore al 50 per cento. La condizione per l'imposizione ridotta non cambia: è necessaria una partecipazione di almeno il 10 per cento al capitale di un'impresa.
Limitazione del principio degli apporti di capitale	Le imprese quotate in una borsa svizzera possono rimborsare agli azionisti le riserve da apporti di capitale esentasse soltanto se distribuiscono dividendi imponibili almeno per un importo equivalente. Se riacquistano azioni proprie, tali imprese devono ridurre le riserve da utili di un importo corrispondente almeno alla riduzione delle riserve da apporti di capitale.
Adeguamenti relativi alla trasposizione	L'utile generato dalla vendita di azioni resta in linea di principio esente da imposta. La nuova regolamentazione abolisce però completamente questa esenzione fiscale se una persona vende azioni a una società da essa controllata.

Misure in materia di politica finanziaria

Misura	Descrizione
Compensazione tra Confederazione e Cantoni	La quota dei Cantoni sulle entrate dell'imposta federale diretta è portata dal 17,0 al 21,2 per cento. Secondo lo stato attuale delle entrate, i Cantoni ricevono un importo annuo supplementare di circa 1 miliardo di franchi ¹ .
Clausola dei Comuni	I Cantoni sono tenuti a compensare adeguatamente gli effetti finanziari sui Comuni delle riduzioni fiscali applicate a livello cantonale.
Adeguamenti della perequazione finanziaria	Attualmente, nel calcolo della perequazione finanziaria gli utili delle società con statuto speciale hanno una ponderazione più bassa rispetto agli altri utili per tenere conto del fatto che queste società sono soggette a un'imposizione più bassa. Con l'abolizione dello statuto speciale questa regola decade. Gli utili di tutte le persone giuridiche saranno considerati con una ponderazione più bassa rispetto alle altre entrate.
Contributo complementare di durata limitata	Per attenuare l'impatto generato dagli adeguamenti della perequazione finanziaria, la Confederazione verserà ai Cantoni finanziariamente più deboli un importo annuo complessivo di 180 milioni di franchi per un periodo di sette anni.

Finanziamento dell'AVS

Misura	Descrizione
Mezzi finanziari supplementari per l'AVS	Dal 2020 l'AVS riceverà un importo annuo supplementare di circa 2 miliardi di franchi, di cui circa 800 milioni dalle casse della Confederazione. La Confederazione cede all'AVS la sua quota sul cosiddetto percento demografico dell'imposta sul valore aggiunto ² (530 mio.) e aumenta il proprio contributo alle uscite dell'AVS (300 mio.). Le imprese e gli assicurati vi contribuiscono con un importo di 1,2 miliardi di franchi: il tasso di contribuzione per l'AVS viene aumentato di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori questo si traduce in un aumento delle deduzioni salariali di 0,15 punti percentuali. Anche i datori di lavoro pagano 0,15 punti percentuali in più. L'aumento corrisponde a 1.50 franchi su 1000 franchi di stipendio.

¹ Calcolo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del settembre 2018, consultabile su Internet al seguente indirizzo: Parlament.ch > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > Numéro del l'objet 18.031 > «Conséquences financières statiques de la décision du Parlement sur la RFFA, du message sur le PF 17 et du projet sur la RIE III soumis au vote».

² Dal 1999 un punto percentuale dell'imposta sul valore aggiunto è utilizzato per finanziare l'AVS. Attualmente l'83 % dei ricavi derivanti da tale punto percentuale è destinato all'AVS, il 17 % alla Confederazione.

